



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

PERVENUTO A: Comm. n. I

IN DATA: 13-10-2015

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

RELAZIONE UNICA AL PROGETTO DI LEGGE "MODALITA' PARITARIA DI TRASMISSIONE DEL COGNOME"

Eccellenze, Signori Segretari di Stato, Colleghi Consiglieri,


Il progetto di legge di iniziativa legislativa popolare posto all'attenzione del Consiglio Grande e Generale mira ad introdurre nell'Ordinamento della Repubblica di San Marino il principio della trasmissione paritaria del cognome. In linea con le indicazioni formulate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo a tutti gli stati del Consiglio d'Europa, il progetto di legge riconosce dunque ai genitori la libertà di scegliere il cognome da attribuire ai propri figli in piena libertà e consapevolezza.

Attualmente infatti la trasmissione del cognome avviene in via esclusiva in base alla linea paterna, limitando così la libertà di scelta dei genitori e la completa parità giuridica degli stessi.

Si tratta di un tema di particolare complessità in quanto coinvolge diritti fondamentali della persona, determinando una modifica delle norme del vigente diritto di famiglia in materia, contenute nella Legge 26 aprile 1986 n.49 "Riforma del diritto di famiglia".

Si evidenzia come il progetto di legge di iniziativa popolare sia stato oggetto di un importante lavoro di confronto fra le forze politiche volto a formulare in maniera puntuale ed approfondita il testo introducendo altresì, le modifiche necessarie a renderlo pienamente applicabile dagli uffici competenti.

Esaminando l'articolato si evidenzia come la proposta di legge, nel testo emendato in sede di esame da parte della Commissione Consiliare preposta, all'articolo 1, prevede che i genitori coniugati al momento della nascita possano scegliere tra l'attribuzione ai propri figli del cognome paterno, o, mediante richiesta



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

congiunta, quello materno o di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi concordato. La richiesta congiunta dei genitori è resa all'atto della dichiarazione di nascita o con altre formalità da individuarsi con regolamento da emanarsi da parte del Congresso di Stato. Il principio di attribuzione del cognome paterno rimane solo nel caso in cui i genitori non scelgano altrimenti.

L'articolo 2 detta le regole per la trasmissione del cognome nel caso di figli nati da genitori non coniugati mentre all'articolo 3 è disciplinato il cognome di famiglia ovvero la previsione secondo la quale il cognome scelto per il primo figlio venga poi attribuito d'ufficio anche agli altri figli generati dagli stessi genitori.

Per evitare cognomi troppo complessi all'articolo 4 si stabilisce, inoltre la regola secondo la quale il cognome non possa essere composto da più di due elementi, in questo caso i genitori decideranno quale elemento del proprio cognome trasmettere e l'ordine da attribuire agli stessi. Se uno dei genitori decide di non trasmettere alcun elemento del proprio cognome l'altro potrà trasmettere uno solo o entrambi gli elementi del proprio. Un regolamento detterà le disposizioni relative ai casi di cognomi composti da più elementi già attribuiti all'entrata in vigore della legge.

La proposta di legge, nel testo emendato in sede di esame da parte della Commissione Consiliare preposta, nelle norme transitorie prevede in via eccezionale e per il periodo di un anno, la possibilità di presentare la domanda di aggiunta del cognome materno nei confronti dei figli minori già nati, direttamente all'Ufficiale di Stato Civile. Quest'ultimo provvederà all'inoltro della domanda al Commissario della Legge, che deciderà sulle richieste tenendo conto dell'interesse del minore, dei nuovi principi introdotti in materia di attribuzione paritaria ai figli del cognome materno e dell'interesse all'unitarietà del cognome della famiglia. Le disposizioni della norma transitoria si estendono, per il medesimo periodo di un anno, anche ai figli maggiorenni che non abbiano età superiore ai venticinque anni, purché conviventi .



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

Come concordato durante i lavori della Commissione si dà atto in questa relazione delle ragioni che hanno motivato l'astensione al voto dell'intero progetto di legge da parte di alcuni consiglieri della minoranza. Questi ultimi, pur apprezzando il significativo passo avanti, esprimevano preferenza per una norma più avanzata e più risolutamente egualitaria, rimanendo confermata, infatti, nel testo approvato quale prassi ordinaria la trasmissione del cognome paterno.

Eccellenze, Signori Segretari di Stato e Colleghi Consiglieri,

nella speranza di aver contribuito ad illustrare quanto discusso dalla Commissione Consiliare Permanente I[^], dato atto che nel corso della seduta si è avuto un ampio e articolato dibattito che, in un clima costruttivo, ha portato all'accoglimento di emendamenti proposti dai consiglieri di minoranza e di maggioranza giungendo quindi all'approvazione del presente testo del progetto di legge, chiedo al Consiglio Grande e Generale di approvare definitivamente la proposta di legge in discussione.

Il relatore unico

Anna Maria Muccioli